

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA

Anno scolastico 2018-2019

Dalla Legge della Scuola del 1° febbraio 1990:

art. 23

- 1 *L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 49 della Costituzione federale.*
 - 2 *La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni di età.*
- (...)

Decisione dei genitori in merito alla frequenza delle lezioni di religione

DATI ALLIEVO

Data di nascita

Indirizzo

DECISIONE IN MERITO ALL'INSEGNAMENTO RELIGIOSO

- L'allievo Frequenta le lezioni di religione cattolica
- Frequenta le lezioni di religione evangelica
- Non frequenta alcuna lezione di religione
-

La dichiarazione di frequenza effettuata tramite il presente formulario dai genitori degli allievi di 1^a elementare resta valida anche per gli anni successivi, salvo controindicazioni scritte della famiglia

N.B.: L'occupazione del tempo corrispondente alle lezioni a cui l'allievo non partecipa viene regolata dagli istituti in base alle disposizioni degli uffici dipartimentali competenti

|Luogo

|Data

**|Firma di un genitore
(o del rappresentante legale)**
